



Sentenza n. 15 del 2024

Presidente: Augusto Antonio Barbera - Giudice relatore e redattore: Filippo Patroni Griffi
decisione del 23 novembre 2023, deposito del 12 febbraio 2024
comunicato stampa del 13 febbraio 2024

Giudizio per conflitto di attribuzioni tra enti – Giudizio di legittimità costituzionale in via incidentale

atti di promovimento: ricorso n. 2 del 2023; ord. n. 97 del 2023

parole chiave:

**EDILIZIA RESIDENZIALE PUBBLICA – GIUDIZIO ANTIDISCRIMINATORIO
– RAPPORTI TRA LE FONTI**

oggetto del conflitto:

- adozione da parte del Tribunale di Udine, in funzione di giudice del lavoro, di un'ordinanza con la quale, nell'ambito di un'azione civile contro la discriminazione per motivi di nazionalità ai sensi dell'art. 28, d.lgs. n. 150 del 2011, ha ordinato alla Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia di modificare un regolamento regionale

parametri del conflitto:

- artt. 4, 5 e 6 dello [Statuto speciale della Regione Friuli-Venezia Giulia](#);
- artt. 97, 101, 113, 117, terzo, quarto, quinto e sesto comma, 120, secondo comma, 134 e 136 [Costituzione](#);
- art. 10, [l. cost. n. 3 del 2001](#)

disposizioni impugnate nel giudizio di legittimità costituzionale:

- art. 29, commi 1, lett. d), e 1-bis, della [l. reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016](#)

disposizioni parametro del giudizio di legittimità costituzionale:

- artt. 3 e 117, primo comma, [Costituzione](#), quest'ultimo in relazione all'art. 11 della [direttiva 2003/109/CE](#)

dispositivo:

illegittimità costituzionale - accoglimento del ricorso

La Regione autonoma Friuli-Venezia Giulia ha sollevato conflitto di attribuzione nei confronti del Tribunale di Udine, il quale, con apposita **ordinanza, adottata nell'ambito di un'azione civile contro la discriminazione per motivi di nazionalità ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, aveva: a) ordinato alla medesima Regione di modificare il regolamento regionale n. 0144 del 2016** nella parte in cui per i cittadini extracomunitari

soggiornanti di lungo periodo erano previste modalità diverse, rispetto a quelle stabilite per i cittadini comunitari, per attestare l'impossidenza di alloggi in Italia e all'estero; **b) previsto un apparato coercitivo sanzionatorio conseguente al suddetto ordine di modifica.**

Nell'ottica del ricorrente, non esistendo alcuna norma che attribuisca al giudice ordinario il potere di ordinare l'esercizio in un determinato modo della potestà regolamentare, il Tribunale di Udine avrebbe leso diverse sue attribuzioni costituzionali. In ogni caso, considerando la natura sostanzialmente riproduttiva delle norme regolamentari rispetto al contenuto dell'art. 29, comma 1-*bis*, della legge reg. Friuli-Venezia Giulia n. 1 del 2016, **il ricorrente chiedeva si dichiarasse che il Tribunale di Udine non poteva adottare l'impugnata ordinanza senza aver prima ottenuto la dichiarazione di incostituzionalità della citata norma di legge.**

In analogo giudizio antidiscriminatorio ex art. 28 del d.lgs. n. 150 del 2011, il medesimo Tribunale sollevava questioni di legittimità costituzionale – in riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost., quest'ultimo in relazione all'art. 11 della direttiva 2003/109/CE – dello stesso art. 29, comma 1-*bis*, nella parte in cui per i cittadini extra UE prevede, ai fini della dimostrazione del requisito dell'impossidenza di altri alloggi di cui all'art. 29, comma 1, lett. d), della citata legge regionale, un onere documentale diverso da quello gravante sui cittadini italiani e europei.

In via subordinata, il medesimo giudice a quo sollevava questioni di legittimità costituzionale – ancora con riferimento agli artt. 3 e 117, primo comma, Cost. – dell'art. 29, comma 1, lettera d), nella parte in cui tra i requisiti minimi per l'accesso al contributo per il sostegno alle locazioni previsto dall'art. 19 della medesima legge indica «il non essere proprietari neppure della nuda proprietà di altri alloggi, ovunque ubicati, purché non dichiarati inagibili, con esclusione delle quote di proprietà non riconducibili all'unità, ricevuti per successione ereditaria, della nuda proprietà di alloggi il cui usufrutto è in capo a parenti entro il secondo grado e degli alloggi, o quote degli stessi, assegnati in sede di separazione personale o divorzio al coniuge o convivente».

Alle origini delle questioni di legittimità costituzionale sollevate sta la circostanza che, diversamente da quanto ritenuto con l'ordinanza oggetto del conflitto, il giudice a quo ha escluso di poter ordinare alla Regione autonoma la modifica delle disposizioni regolamentari, proprio in quanto sostanzialmente riproduttive dell'art. 29, comma 1-*bis*.

Disposta la riunione dei giudizi, **la Corte ha dichiarato fondato il conflitto tra enti.**

Dopo aver ricostruito la *ratio* del giudizio antidiscriminatorio – e del correlato potere del giudice ordinario di disporre, nei vari modi possibili, la cessazione della discriminazione – il giudice costituzionale ha ritenuto corretta la prospettazione subordinata del ricorrente. Quando infatti, come nel caso di specie, la discriminazione trova origine nella legge, in quanto è quest'ultima a imporre alla p.a. una specifica condotta, il giudice ordinario non può ordinare la modifica della normativa regolamentare confliggente con la legge non rimossa. **L'ordine di rimozione della norma regolamentare richiede, allora, che sia preventivamente dichiarata l'illegittimità costituzionale della legge**, la quale, ancorché, come nel caso di specie, non applicata nel caso concreto perché contrastante con il diritto eurounitario, è vigente, efficace e suscettibile di applicazione da parte della pubblica amministrazione o anche di altri giudici che ne valutino diversamente la compatibilità con il diritto dell'Unione europea.

La dichiarazione d'illegittimità costituzionale della normativa interna, del resto, **offre un surplus di garanzia al primato del diritto dell'Unione europea, sotto il profilo della certezza e della sua uniforme applicazione**, addivenendo alla rimozione

dall'ordinamento, con l'efficacia vincolante propria delle sentenze di accoglimento, di quelle norme che siano in contrasto con il diritto dell'Unione europea.

La Corte, dunque, sottolinea come il controllo di compatibilità con il diritto dell'Unione europea e lo scrutinio di legittimità costituzionale non siano in contrapposizione tra loro, ma costituiscano un concorso di rimedi giurisdizionali che arricchisce gli strumenti di tutela dei diritti fondamentali.

Quanto al merito del giudizio in via incidentale, **la Corte ha accolto la questione di legittimità avente ad oggetto l'art. 29, comma 1-bis**, rilevando come la disposizione censurata, impedendo agli extracomunitari titolari di permesso di lungo soggiorno di ricevere le prestazioni sociali alle stesse condizioni previste per i cittadini dello Stato membro, risulti discriminatoria, oltre che manifestamente in contrasto con l'art. 11, par. 1, lett. d), della direttiva 2003/109/CE cui l'Italia ha dato attuazione con il d.lgs. n. 3 del 2007.

Domiziano Pierantoni